

SENT. 36/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO	Presidente relatore
Dott. Cristiano BALDI	Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 142 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), promosso **dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**, C.F. 80002270074 - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Renzo Testolin - rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo LALLI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dello stesso difensore, pec. angelolalli@ordineavvocatiroma.org, per l'annullamento del **decreto n. 19/2024,** emesso dal giudice monocratico nel giudizio per la resa del conto giudiziale - iscritto al **n. 945 del registro di Segreteria** - nei confronti di "UNICREDIT S.p.a." (c.f. 00348170101), gestione del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli esercizi 2018 (1/7/2018-31/12/2018), 2019, 2020, 201 e 2022.

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii (codice di giustizia contabile).

ESAMINATI gli atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 28 novembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini, il relatore, Presidente Maria Riolo; l'Avvocato Angelo Lalli in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta; per l'Ufficio Requirente, il Procuratore Regionale Quirino Lorelli e il Sostituto Procuratore Generale Nicola Peretti.

Ritenuto in

FATTO

1 La Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 17 dell'11/3/2021, n. 24 del 28/2/2022, n. 18 del 3/3/2023 e n. 29 del 16/04/2024 comunicava, ai sensi dell'art. 140 c.g.c., alla locale Procura regionale, fra l'altro, il mancato deposito, da parte degli Agenti contabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionali degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (gestioni distinte da quelle prefettizie).

La Procura regionale, nel corso degli approfondimenti istruttori di competenza, in data 23/4/2024, invitava la Regione ad indicare *«gli adempimenti attuati (…) ai sensi degli articoli 138, 139 e 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016, relativamente ai conti giudiziali delle gestioni non prefettizie degli esercizi dal 2018 al 2022»*;

Il Presidente della Regione, con nota del 20/6/2024, dava riscontro alla richiesta di informazioni rappresentando che *«l'Amministrazione regionale non provvede agli adempimenti di cui agli articoli 138 e ss. del d.lgs. n. 174/2016 sopra richiamati, peraltro mai richiesti, negli anni, alla Regione da parte dell'Autorità giudiziaria contabile. Tale circostanza, lungi dal costituire un dato meramente*

*fattuale, trova la sua legittima giustificazione e spiegazione nell'autonomia speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, riconosciuta dallo Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, che nulla dispone in merito all'assoggettamento della Regione alla disciplina sulla resa e sul deposito del conto alla Corte dei conti>>, a*ggiungendo che la disciplina recata dal d.lgs. n. 174/2016 in materia di conti giudiziali non possa trovare diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione, essendo necessaria la preventiva interposizione delle norme di attuazione e armonizzazione previste dall'art. 48 bis dello Statuto speciale della Regione stessa, approvato con l. cost. n. 4/1948.

La Regione nella stessa nota comunicava che avrebbe sottoposto la questione alla componente regionale della Commissione paritetica, preposta all'elaborazione delle norme di attuazione e di armonizzazione ai sensi del predetto art. 48 bis.

2 La Procura contabile, ritenendo non condivisibile la linea della Regione, agiva ai sensi dell'art. 141 c.g.c., promuovendo nei confronti di "UNICREDIT S.p.a." (c.f. 00348170101) il giudizio per la resa dei conti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria della Regione per gli esercizi 2018 (dal 1/7/2018 al 31/12/2018), 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il giudice monocratico, designato ai sensi dell'articolo 141 c.g.c., accertata la conformità del ricorso della Procura all'art. 141, c. 3, e ritenendo, *inaudita altera parte*, la sussistenza in capo agli agenti contabili della Regione degli obblighi di presentazione dei conti delle rispettive gestioni all'amministrazione e di deposito dei medesimi conti presso la segreteria della Sezione, con decreto n. 19 del 30 settembre 2024, assegnava al tesoriere UNICREDIT S.p.A. (c.f.: 00348170101) il termine perentorio del 30 gennaio 2025, per la presentazione all'amministrazione di appartenenza dei conti non ancora presentati; alla

Regione, assegnava il termine del 31 marzo 2025 per il deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno.

In data 4/10/2024, la Procura, tramite pec., trasmetteva all'Avvocatura regionale il ricorso per resa di conto e il decreto n. 19/2024, ai sensi dell'art. 141, comma 5, c.g.c., perché provvedesse a notificare detti atti all'agente contabile.

In data 17/10/2024 venivano notificati ad UNICREDIT S.p.A. l'atto introduttivo del giudizio per resa di conto e il decreto del giudice monocratico.

3 La Regione il 29/10/2024, tramite il proprio difensore Avv. Angelo Lalli, ha depositato il ricorso per opposizione richiamando l'art. 142 c.g.c. per chiedere l'annullamento del decreto del giudice monocratico n. 19/2024, dando contestualmente la comunicazione che la stessa Regione avrebbe anche proposto ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Nell'atto di opposizione la difesa ha addotto che il procedimento paritetico e pattizio, stabilito dall'art. 48 bis dello Statuto speciale per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione, è stato da sempre posto alla base dell'attuazione delle norme nazionali relative all'attività della Corte dei Conti, come è accaduto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 267/2006, per l'istituzione in Regione Valle d'Aosta della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, avvenuta con un decreto legislativo di attuazione e armonizzazione, il d.lgs. n. 179 del 2010 (recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti*"). La Regione ha evidenziato che analogo procedimento di attuazione è stato seguito per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti (di cui al d. l. 174 del 2012, conv.

con mod., dalla l. n. 213 del 2012), avvenuta con il decreto legislativo di attuazione statutaria n. 174/2019.

Anche per i conti giudiziali e per i giudizi di conto l'applicazione della disciplina statale necessita, secondo la Regione, della preventiva adozione di una normativa di attuazione con il procedimento di cui all'art. 48 bis dello Statuto, a differenza del giudizio di responsabilità amministrativa, dove non è stata necessaria l'adozione di disposizioni di attuazione, non intersecando la relativa giurisdizione con competenze primarie della Regione. Il giudizio di conto intersecherebbe, invece, materie che afferiscono alla competenza primaria della Regione, quali quelle relative all'ordinamento degli uffici regionali e alla finanza regionale.

Nel ricorso la Regione ha lamentato la violazione dell'art. 103, c. 2 e 116 della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale n. 4/1948 e nello specifico dell'art. 48-bis, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. da 137 a 141 c.g.c., assumendo la non immediata applicazione della disciplina sul giudizio di conto alla Regione, non potendo detta applicazione discendere, a suo avviso, dal solo art. 103 della Costituzione.

Il ricorso per la resa del conto da parte del Procuratore regionale e il decreto del giudice monocratico sarebbero, inoltre, contrari ai principi di leale collaborazione e cooperazione interistituzionale tra organi di rilevanza costituzionale e vizierebbero in radice l'esistenza stessa del giudizio per la resa del conto, in quanto la nota trasmessa dal Procuratore alla Regione in data 16/4/2024, volta a chiedere chiarimenti circa le modalità di resa del conto in Regione, appariva funzionale alla mera apertura di un dialogo collaborativo.

In conclusione, la Regione ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità

e/o l'annullamento del decreto oggetto di opposizione e del ricorso del procuratore regionale. In via subordinata, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e ss del d. lgs. n. 174/2016 per violazione degli artt. 5, 120 e 116 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 2, c. 1, lett. a), 3, c. 1, lett. f) e 48-bis dello Statuto speciale approvato con l. cost. n. 4 del 1948, e per violazione de principio di leale collaborazione. Le disposizioni del d.lgs. n. 174/2016 sul giudizio di conto violerebbero anche l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 22 della legge di delegazione n. 124 del 2015.

In via ulteriormente subordinata, la Regione ha chiesto in ogni caso l'annullamento del decreto n. 19/2024 per decadenza del procuratore contabile dall'esercizio del giudizio per la resa di conto in relazione agli anni dal 2018 al 2022.

La Procura Regionale con memoria depositata il 6/11/2024, si è soffermata sulle argomentazioni che la Regione pone a fondamento dei ricorsi per opposizione, spiegando i motivi in diritto per i quali le argomentazioni stesse non vengono condivise dall'Ufficio Requirente, sostenendo fondamentalmente l'immediata applicazione nei confronti degli agenti contabili della Regione delle disposizioni contenute negli artt. 137 e ss del c.g.c. e chiedendo, previa dichiarazione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dall'opponente, l'integrale rigetto del ricorso in opposizione e la conseguente conferma del decreto emesso dal giudice monocratico, con condanna al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

4 In data 11 novembre 2024 è stato notificato via PEC alla Sezione Giurisdizionale il ricorso per conflitto di attribuzione con il quale la Regione ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso

alla Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di resa del conto giudiziale in Regione Valle d'Aosta in assenza di apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 48-bis dello Statuto speciale approvato con l. cost. n. 4 del 1948, e in particolare di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta (giudice monocratico), adottare, in assenza di apposita norma di attuazione, i decreti n. 18/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 944), n. 19/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 945), n. 20/2024 (nel giudizio per la resa del conto n. 946); con conseguente annullamento degli stessi decreti nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi, e, in particolare, dei ricorsi per la resa del conto proposti dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti, iscritti ai nn. 944, 945 e 946 del Registro di Segreteria.

Con memoria depositata il 13/11/2024 l'Avv. Lalli, nel richiamare il ricorso per conflitto di attribuzione già incardinato davanti alla Corte costituzionale (al n. 2/2024 del Registro conflitti tra Enti), ha chiesto, in vista dell'udienza di trattazione del ricorso per opposizione, la sospensione dei giudizio per opposizione e del presupposto giudizio per la resa del conto, ai sensi degli artt. 7 e 106, comma 1, del c.g.c. e dell'art. 295 c.p.c., fino alla decisione del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione, avendo detto giudizio natura di pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio di opposizione e al sotteso giudizio per la resa del conto.

In via subordinata, in caso di decisione nel merito, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso per opposizione, confermando le stesse conclusioni.

5 All'udienza pubblica sono intervenuti: l'Avv. Lalli che ha insistito come in atti, richiamando le argomentazioni già svolte nel ricorso per opposizione e nella

successiva memoria, concludendo con la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale; il Procuratore Regionale, Lorelli che ha addotto, in primo luogo, l'improcedibilità del giudizio di opposizione, rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto il ricorso è stato proposto dalla Regione e non dall'agente contabile, sostenendo che l'obbligo della resa del conto giudiziale grava su quest'ultimo e non sulla Regione; il P.M. Peretti che ha richiamato giurisprudenza della Corte dei conti sull'inammissibilità del ricorso di opposizione proposto dall'Amministrazione e, quanto alla domanda di sospensione del giudizio avanzata dalla Regione, il P.M., nel richiamare l'art. 40 della l. cost. n. 87/1953, ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità tecnica (da cui possa discendere la necessità della sospensione del presente giudizio) nel rapporto tra conflitto di attribuzione e giudizio di opposizione, trattandosi di giudizi che procedono su binari paralleli. L'Ufficio Requirente ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione e la conferma del decreto del giudice monocratico.

L'Avv. Lalli, in sede di replica, ha contestato la tesi dell'improcedibilità sostenendo che il decreto del giudice monocratico è stato emesso, oltre che nei confronti dell'agente contabile, anche nei confronti della Regione. Ha concluso ribadendo la necessità di sospendere il giudizio di opposizione.

Considerato in

DIRITTO

La questione se le norme sui giudizi di conto e sui giudizi per resa del conto di cui agli articoli 137 e ss. del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia contabile) siano immediatamente applicabili nei confronti degli agenti contabili

della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (in seguito "Regione"), come ritenuto dal giudice monocratico che ha emesso il decreto oggetto di impugnazione, o se, invece, sia necessaria, per la loro applicazione, la preventiva interposizione di norme di attuazione dello Statuto della Valle d'Aosta, come sostiene la Regione nel ricorso per opposizione proposto davanti a questa Corte e come parimenti sostiene la stessa Regione nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto davanti alla Corte costituzionale, non può formare oggetto di decisione da parte di questo giudice, come non può formare oggetto di esame la correlativa richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Il Collegio, infatti, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.g.c., deve rilevare il difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione a proporre ricorso di opposizione ai sensi dell'art. 142 c.g.c. Tale profilo di diritto (sul quale, peraltro, le parti si sono confrontate nel contraddittorio in udienza), riguardante la legittimazione stessa all'instaurazione del giudizio davanti a questa Corte, preclude al Collegio l'esame di ogni altra domanda o istanza.

L'opposizione costituisce una fase eventuale del giudizio per resa del conto, ed è stata introdotta dal d. lgs. 174/ 2016. La disciplina contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 142 c.g.c. scaturisce dalle correzioni apportate alla norma dall'art. 59 del d.lgs. n. 114/2019, in quanto la iniziale formulazione ("*La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero")* sembrava escludere la possibilità per il P.M. di proporre opposizione. I soggetti che hanno legittimazione attiva a proporre ricorso per opposizione sono, pertanto, l'agente

contabile qualora l'opposizione abbia ad oggetto i decreti emessi dal giudice monocratico ai sensi del comma 4 e del comma 6, dell'art. 141 c.g.c.; il responsabile del procedimento a fronte del decreto del giudice emesso ai sensi del comma 7 dello stesso art. 141; il P.M. a fronte del decreto del giudice monocratico di rigetto del ricorso per resa del conto di cui all'art. 141, c. 3, c.g.c.

L'accertamento dell'obbligo di resa del conto di cui al decreto oggetto di opposizione da parte della Regione, emesso dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., ha come destinatario il soggetto individuato come agente contabile. Il termine per la presentazione del conto, come conseguenza dell'accertato obbligo di renderlo, riguarda l'agente contabile, mentre all'Amministrazione incombe l'onere di trasmetterlo alla Corte dei conti secondo le prescrizioni di legge. Sulla inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'Amministrazione opponente, la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. Corte dei conti: Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenze n. 82/2023 e 35/2024).

La giurisprudenza contabile riconosce la legittimazione dell'Amministrazione ad intervenire nel giudizio di opposizione, quando questo sia stato legittimamente incardinato dall'agente contabile (Sezione Giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 34/2023; Sezione Giurisdizionale Liguria sentenza n. 50/2024).

Nel caso di specie, la Regione, in assenza di legittimazione attiva, ha presentato ricorso per opposizione contro la Procura Regionale e "*NEI CONFRONTI DI/DANDONE COMUNICAZIONE A UNICREDIT S.P.A.*". L'agente contabile, tuttavia, nel termine prescritto dalla legge non ha proposto ricorso per opposizione avverso il decreto del giudice monocratico (né a fronte del ricorso della Regione si è costituito nel presente giudizio).

In siffatto contesto processuale, non essendo stato ritualmente introdotto il giudizio di opposizione, non si può giungere ad affermare la legittimazione attiva della Regione neanche nella veste di interveniente e il ricorso per opposizione avverso il decreto del giudice monocratico deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese si compensano ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PQM

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta

definitivamente pronunciando nel ricorso per opposizione proposto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avverso il decreto del giudice monocratico n. 19/2024, emesso nel giudizio per resa del conto iscritto al n. 945 del registro di segreteria

DICHIARA

L'inammissibilità del ricorso per opposizione.

Le spese si compensano.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024

IL PRESIDENTE Relatore

Dott.ssa Maria Riolo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 2 dicembre 2024

Il funzionario

Geltrude Petrini